



ASSO HOLDING

DECRETO CURA ITALIA E LE MISURE IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI ASSEMBLEE LE AZIENDE NON SI FERMANO

Al fine di agevolare la prosecuzione della vita societaria ed in ottemperanza al divieto di creare assembramenti di persone, il D. L. 17 marzo 2020 n. 18 detta specifiche previsioni relative alle modalità di esecuzione delle assemblee dei soci ordinarie e straordinarie convocate entro il 31.7.2020 (ovvero entro la data successiva fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza, così come previsto dal medesimo Decreto legge).

Infatti, l'art. 106, oltre a prevedere (in deroga all'art. 2364, comma 2, e 2478 – bis c.c.) la facoltà di far ricorso per l'approvazione del bilancio al più ampio termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai commi dal 2° al 6°, prevede altresì le modalità di esecuzione delle assemblee, di intervento e di esercizio del voto a distanza.

1. Modalità di intervento in assemblea e di esercizio del diritto di voto

In particolare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, le società per azioni, le **società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici**, mediante l'avviso di convocazione possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni di legge o statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi telecomunicazione.

Le assemblee possono essere altresì condotte completamente a distanza, purché il mezzo di telecomunicazione garantisca l'identificazione dei soggetti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi degli artt. 2370, comma 4, e 2479 bis, e 2538, comma 6, c.c., escludendo altresì espressamente la necessità che, ove previsto, si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario o il Notaio, e ciò conformemente alle recenti massime del Consiglio del Notariato di Milano il quale in più occasioni si è già espresso in tal senso (da ultimo con la Massima n. 187 dell'11.3.2020).

1.1. Le Società a responsabilità limitata

Per **le S.R.L.** è inoltre consentito che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, così venendo meno la necessità della riunione assembleare per l'adozione delle decisioni dei soci in deroga



alle previsioni statutarie ed in deroga alle limitazioni previste dall'art. 2479 c.c. In sostanza, è ammessa la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto anche quando le decisioni riguardino modifiche dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che determinino una sostanziale modifica dell'oggetto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, ovvero la decisione sia relativa a perdite del capitale superiori ad un terzo, nonché infine qualora la richiesta pervenga da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. In tutti questi casi è possibile derogare al divieto imposto dall'art. 2479, quarto comma.

1.2 Le Società con azioni quotate

Le Società con azioni quotate, anche in deroga alle previsioni statutarie, possono far ricorso alla figura del "rappresentante designato" ai sensi dell'art. 135 – *undecies* del TUF. È altresì ammessa possibilità di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea sia svolto esclusivamente dal rappresentante designato. A tal fine, possono essere conferite allo stesso deleghe o sub deleghe ai sensi dell'art. 135 *novies* ed in deroga all'art 135 – *undecies* del TUF.

Quanto al voto a distanza ed alla partecipazione in assemblea con i mezzi di telecomunicazione con riferimento alle società quotate, oltre alle disposizioni dettate in generale dal secondo comma dell'art. 106 del Decreto legge, occorre far riferimento alla disciplina dettata dal capo III, Titolo IV, relativo alle modalità di esercizio di voto di cui al Regolamento Emittenti della Consob, in quanto applicabili.

Infine, le disposizioni relative al rappresentante designato si applicano anche alle **Società ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante**, nonché alle **Banche popolari, le Banche di credito cooperativo, le Società cooperative e mutue assicuratrici**, con talune specificazioni e limitazioni (art. 106, comma 6).

2. La convocazione e la videoconferenza

Al fine del rispetto delle norme dettate dal Decreto legge in deroga alle disposizioni del codice civile e di quelle statutarie, è necessario che le modalità di esecuzione dell'assemblea e di espressione del diritto di voto siano ben esplicitate nella convocazione, così da rendere edotti tutti i destinatari delle novità nella gestione dell'assemblea.

Si consideri che sarebbe anche opportuno, pur se la norma non lo richiede, di effettuare delle pre - assemblee chiarificatrici, ovvero di realizzare uno scambio di



opinioni anche nel merito dell'ordine del giorno via email.

Una tale prassi potrebbe favorire comportamenti virtuosi, atti da un lato a formare i lavori preparatori dell'assemblea e dall'altro a generare assemblee più brevi ed adatte ad essere videoregistrate.

La videoregistrazione delle assemblee e soprattutto della manifestazione della volontà dei soci, nonché prima ancora della loro partecipazione è uno strumento da tenere in opportuna considerazione poiché potrebbe permettere di superare agevolmente una buona parte delle questioni che nella prassi vengono spesso sollevate dinanzi al Giudice civile in termini di impugnativa dei verbali di Assemblea.

Prevedere la possibilità non solo di effettuare la videoregistrazione delle adunanze, giacché peraltro si sta sfruttando un mezzo telematico, ma anche di predisporre un vero e proprio archivio informatico delle registrazioni (al pari od in sostituzione di quello cartaceo) potrebbe rappresentare nel futuro una scelta del legislatore.

In conclusione, alla luce delle recenti disposizioni si ritiene preferibile una assemblea a distanza mediante l'utilizzo del mezzo della videoconferenza, la quale possa essere idoneo a garantire il pieno rispetto del metodo collegiale, lo scambio di opinioni anche per iscritto ovvero la condivisione di file e documenti, il tutto non solo per garantire gli adempimenti tipici della presidenza ed agevolare i lavori dell'assemblea, ma altresì per garantire il rispetto di requisiti minimi previsti dalla legge, anche in termini di partecipazione e valida espressione del consenso benché a distanza.

Oggi sono disponibili sul mercato diversi mezzi di comunicazione che possono essere adatti alla realizzazione di assemblee in videoconferenza. Alcuni di questi richiedono l'utilizzo di software scaricabili sui dispositivi elettronici quali pc e tablet, garantendo anche maggiori garanzie in termini di archiviazione non solo dei file e dei documenti pertinenti ma anche, laddove si ritenesse, della registrazione della medesima assemblea, ovvero di parte di questa.

3. Le Assemblee a distanza come opportunità. Operazioni straordinarie per l'emissione di bond garantiti

Sotto altro profilo, non sembra superfluo dover precisare che, nonostante l'art. 106 del Decreto legge richiami in apertura le assemblee di approvazione del bilancio slittando il termine a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, le disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle assemblee a distanza riguardano indifferentemente tutte le assemblee anche quelle relative ad operazioni straordinarie. Le aziende italiane infatti non devono limitarsi ad eseguire esclusivamente le incombenze previste dalla legge, ma per quanto sia possibile proseguono la loro attività.



ASSOHOLDING

In una tale ottica, sarebbe ipotizzabile sfruttare la possibilità di eseguire le assemblee a distanza anche per eseguire operazioni straordinarie che possano contribuire al rilancio dell'economia, come ad esempio l'emissione di prestiti obbligazionari e titoli di debito garantiti dal sistema, così da generare flussi di denaro che tanto possono agevolare la ripresa del sistema economico italiano.

Si auspica, infatti, che il Governo autorizzi un canale privilegiato di emissione di bond garantiti dal sistema e sottoscritti da banche, intermediari finanziari ed investitori professionali, poiché tali operazioni sarebbero suscettibili di offrire liquidità immediata favorendo un esito sostenibile per la nostra economia.

Sede Legale

Sede Operativa